

## **Osservazioni dell'ANEA al DCO 470/2025/R/idr dell'ARERA del 28 ottobre 2025 “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr”**

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione dell'ARERA 470/2025/R/idr, “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr” (di seguito DCO 470/2025).

### **1. Introduzione**

**Q1. Si condivide il prospettato orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione dei dati di qualità tecnica e della documentazione richiesta? Motivare la risposta.**

Si ritiene indispensabile, vista l'entrata in vigore della disciplina relativa alla verifica dei dati da parte di un pool di EGA, il prospettato orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione dei dati di qualità tecnica e della documentazione richiesta per avere tempistiche congrue per effettuare tutte le attività necessarie, fermo restando che la data prevista per il gestore per la trasmissione dei dati sia individuata per il 28 febbraio. In caso contrario si ritiene che siano necessari comunque 4 mesi per poter svolgere le attività di validazione da parte dell'EGA territorialmente competente e di verifica da parte del pool. Quindi in caso di diverso orientamento per tale data, è indispensabile traslare anche quella del 30 giugno 2026 per poter garantire comunque i tempi necessari, come specificato anche allo spunto per la consultazione Q10.

### **2. Rafforzamento dell'attività di validazione**

Pur apprezzando le finalità legate al rafforzamento dell'attività di validazione degli EGA attraverso la verifica da parte di un pool attraverso un processo di autoapprendimento e condivisione di buone pratiche che permetta un'evoluzione della regolazione locale, preme di seguito riportare le principali criticità rilevate nella modalità di implementazione prospettata, per poi procedere con i riscontri ai singoli spunti per la consultazione. L'Associazione rimane a disposizione per un'attività di confronto e condivisione con l'Autorità al fine di arrivare ad una strutturazione dell'attività di verifica da parte del pool attraverso modalità che garantiscano una definizione funzionale alle finalità prospettate, ma che al contempo permetta il superamento delle criticità evidenziate. Per ulteriori dettagli si rimanda anche al documento di analisi che l'Associazione aveva condiviso ad agosto 2025 con prot.208/2025.

In primo luogo, a livello generale, essendo le situazioni di partenza presenti a livello nazionale eterogenee (sia dal punto di vista delle strutture degli EGA che delle modalità adottate per il controllo dei dati), sarebbe importante prevedere un'implementazione progressiva, includendo una prima fase sperimentale che sia l'inizio di un percorso che permetta di armonizzare procedure di raccolta dati, di validazione e verifica degli stessi.

Anche alla luce delle criticità riscontrate in merito alle dotazioni organiche degli EGA, per quanto riguarda il contenimento della possibile mole di lavoro, l'attività di verifica da parte del pool potrebbe

riguardare solo un campione di gestioni (come già prospettato da ANEA nel documento sopracitato condiviso ad agosto 2025) oppure potrebbe essere limitata solo ad alcuni macro-indicatori.

Rimanendo nel tema inerente alle criticità legate al personale, per quanto riguarda la verifica in pool si tratta di compiti ulteriori cui deriveranno costi aggiuntivi per gli EGA (ad esempio per l'assunzione di nuovo personale, il riconoscimento di ulteriori funzioni in capo ai dipendenti o il ricorso ad esperti esterni). Sotto questo punto di vista le previsioni di ARERA di poter aumentare i costi di funzionamento dell'EGA potrebbero non essere efficaci dal momento che per vincoli a livello normativo potrebbero non tradursi poi effettivamente in nuove assunzioni, nel caso poi si riuscisse ad effettuarle vi è il tema della necessità di adeguata formazione del nuovo personale difficilmente realizzabile con le tempistiche prospettate. Non essendo definito in modo preciso il perimetro delle attività del pool, non è possibile poi effettuare fin da adesso valutazioni in merito all'effettivo incremento del carico di lavoro che potrebbe comportare (in modo particolare per realtà non adeguatamente strutturate) e quindi poter programmare le soluzioni eventualmente percorribili.

Ulteriore criticità è la previsione che ciascun esperto esterno del pool debba firmare digitalmente la relazione di verifica (se da un lato probabilmente serve per incentivare ciascun membro a partecipare effettivamente, dall'altro si potrebbe configurare una responsabilità personale in caso di contenzioso, senza contare che per alcuni EGA solo alcune figure hanno potere di firma con rilevanza esterna). Si ritiene inoltre che la verifica da parte del pool non possa essere considerata come un atto a sé stante (e quindi debba trovare collocazione auspicabilmente negli atti di applicazione del meccanismo incentivante da parte di ARERA).

Dal DCO 470/2025 l'attività di validazione da parte dell'EGA territorialmente competente e quella di verifica da parte del pool sembrano impostate come un confronto continuo (vista anche l'impostazione relativa alle tempistiche), e rispetto a ciò è necessario ribadire come dal punto di vista degli EGA sarebbe invece necessario che la validazione da parte dell'EGA e la verifica da parte del pool si delineassero come attività distinte e consequenti, con l'attività di verifica da configurarsi come passaggio successivo.

Inoltre, nella disciplina di ARERA è presente il concetto di asseverazione collegato all'attività del pool, che ha un significato ben preciso dal punto di vista giuridico anche relativamente alle implicazioni e agli oneri che comporta. Occorre ribadire che la veridicità dei dati è responsabilità del gestore (come previsto nella regolazione vigente) e che il pool non ha responsabilità né sulla correttezza dei dati né sull'attività di validazione. Inoltre le attività del pool si collocano al di fuori del novero delle competenze attribuite dalla legge agli EGA, trattandosi di controllo su territori e gestori esterni all'ambito di spettanza, la cui attribuzione da parte di ARERA non trova riscontro normativo in alcuna delle disposizioni disciplinanti l'Autorità nazionale. Per quanto sopra riportato si ritiene quindi non appropriato definire l'attività del pool come "asseverazione", trattandosi invece di un'attività di verifica come supporto tecnico alla validazione condotta dall'EGA competente ai fini dell'istruttoria di ARERA per l'applicazione del meccanismo incentivante.

Infine, affinché il meccanismo di autoapprendimento e condivisione di buone pratiche sia efficace, è indispensabile che sia accompagnato anche dalla collaborazione da parte dell'Autorità per quanto riguarda:

- la formazione proposta per il pool da parte di ARERA che deve essere operativa e calata in casi concreti e applicativi e deve essere prevista anche per il personale dell'EGA territorialmente competente che svolge la validazione,
- la disponibilità da parte di ARERA per chiarimenti che si rendessero necessari allo svolgimento delle attività, almeno nei confronti del coordinatore del pool.

Di seguito si riportano i riscontri ai singoli spunti per la consultazione.

**Q2. Si condivide la diversa natura dell'attività di verifica in pool esercitata dall'EGA territorialmente competente e dagli altri EGA del pool? Evidenziare ulteriori spunti e/o eventuali criticità.**

Si condivide la diversa natura dell'attività di verifica in pool esercitata dall'EGA territorialmente competente e dagli altri EGA del pool, ma non si condivide l'impostazione prospettata per la strutturazione delle attività di verifica e validazione che costituiscono il sistema di controllo dei dati di qualità tecnica trasmessi dal gestore.

Come già anticipato nel documento condiviso con l'Autorità ad agosto 2025, si ritiene che la validazione da parte dell'EGA territorialmente competente e la verifica da parte del pool debbano essere attività distinte e consequenti temporalmente, essendo la prima la base per poter procedere con la seconda. Questo in linea con l'impostazione necessaria per la strutturazione di tale controllo che deve considerare l'attività del pool come una verifica/condivisione della validazione effettuata dall'EGA competente (anziché come una sorta di attività di validazione dei dati di secondo livello) e in tal senso non può prescindere dall'avvenuta validazione da parte dell'EGA. Peraltro nel caso in cui le due attività non risultassero temporalmente e univocamente distinte come prospettato dal DCO 470/2025, si configurerebbe un aggravio per il personale degli EGA che tendenzialmente si troverebbe (in qualità di referente dell'EGA territorialmente competente e, contemporaneamente, di esperto esterno del pool) a dover interagire, fin dalla fase iniziale di analisi dei dati, con ruoli diversi, con diversi interlocutori (oltre ai gestori operanti nel territorio di competenza, anche i colleghi del pool). Una filiera temporale che prevedesse la distinzione netta tra validazione e verifica consentirebbe, anche sulla base dell'esperienza di validazione pregressa, una maggiore efficacia. Ciò non toglie il fatto che il confronto interno al pool potrebbe in ogni caso avvenire già nelle prime fasi dell'attività di validazione (come condivisione di buone pratiche), ma tale impostazione sarebbe opportuno venisse lasciata alla libera organizzazione degli EGA coinvolti in base alle singole situazioni. Per questo motivo si valuta positivamente il fatto che ARERA, almeno in questa prima fase di applicazione, non preveda una specifica disciplina in merito all'organizzazione dell'attività di verifica da parte del pool (come delineato allo spunto per la consultazione Q4).

Infine si evidenzia come l'apposita sezione della relazione di accompagnamento alla raccolta RQTI di descrizione delle attività svolte dal pool (auspicabilmente impostata come un'appendice alla stessa) dovrebbe anche contenere le eventuali motivazioni dell'EGA territorialmente competente rispetto a richieste di chiarimento e/o modifica espresse dagli esperti del pool e rimaste inevase giacché, da quanto previsto nel DCO 470/2025, la relazione di asseverazione dovrà essere redatta dagli esperti esterni ma non dall'EGA territorialmente competente, che di conseguenza potrà nella relazione di accompagnamento alla RQTI esprimere le proprie motivazioni rispetto all'eventuale mancata condivisione delle indicazioni degli esperti stessi.

**Q3. Si condivide l'ipotesi di rivolgere una formazione specifica agli esperti coinvolti nell'attività di verifica? Evidenziare eventuali criticità.**

Si condivide tale ipotesi di rivolgere una formazione specifica agli esperti coinvolti nell'attività di verifica, ma si ritiene indispensabile che sia rivolta anche agli EGA territorialmente competenti per l'attività di validazione, essendo due ingranaggi dello stesso meccanismo di controllo dei dati RQTI. Si ritiene inoltre che tale formazione debba avere un taglio prettamente operativo ed essere incentrata su casi concreti, così che possa contribuire in modo efficace al processo di armonizzazione del controllo dei dati di qualità tecnica.

Tale formazione dovrebbe proseguire poi nelle attività di verifica prevedendo un supporto da parte dell'ARERA nei confronti del pool (attraverso il coordinatore per non appesantire l'interlocuzione),

aprendo quindi un canale diretto con i funzionari dell'Autorità ai quali poter sottoporre eventuali dubbi e/o criticità e quindi alimentare un sistema di FAQ per completare la formazione di tutti i soggetti interessati. Si ritiene infatti che il sistema possa crescere nella direzione prevista dall'Autorità solo se si riesce anche a potenziare il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli di regolazione, in un meccanismo che si autoalimenta attraverso il contributo dell'esperienza maturata sia a livello locale che nazionale. Diventa infatti indispensabile, per poter fare crescere e armonizzare il livello di regolazione locale, che l'autoapprendimento degli EGA sia anche supportato da indirizzi chiari affinché si innesti effettivamente un circolo virtuoso che possa apportare benefici a tutto il sistema.

La formazione si dovrebbe tenere entro il primo trimestre 2026 e si potrebbe ripetere con cadenza biennale, nello stesso periodo, al fine di garantire un continuo aggiornamento e il necessario allargamento e ricambio della platea degli esperti potenzialmente coinvolti nell'attività di verifica in pool.

Si propone inoltre che l'Autorità condivida con tutti gli EGA e i gestori i materiali utilizzati in tale attività di formazione specifica, al fine di contribuire ad indirizzare nel modo più efficace possibile le attività di produzione e controllo dei dati di qualità tecnica.

#### **Oggetto dell'attività in pool**

**Q4. Si condivide l'approccio di lasciare ad ogni pool la facoltà di scegliere le modalità più funzionali per lo svolgimento dell'attività di verifica comune, nel rispetto delle finalità e delle scadenze fissate dall'Autorità? Motivare la risposta, eventualmente avanzando proposte specifiche.**

Si condivide per la prima fase di applicazione l'impostazione di lasciare ad ogni pool la facoltà di scegliere le modalità più funzionali per lo svolgimento dell'attività di verifica comune con la finalità che, nel tempo, l'esperienza acquisita possa fornire indicazioni per poter disporre poi di linee guida comuni per omogeneizzare l'attività di verifica del pool come anche quella di validazione.

**Q5. Si condivide l'approccio semplificato delineato per redigere le relazioni di asseverazione? Motivare la risposta.**

Si condivide il fatto che l'approccio per redigere le relazioni di asseverazione debba essere semplificato con l'introduzione di relazioni sintetiche e standardizzate da parte di ARERA. Si propone di sostituire la denominazione "relazione di asseverazione" con "relazione di supporto alla validazione" o "parere tecnico", in quanto il pool non esercita funzioni certificative né assume responsabilità sulla veridicità dei dati. Di seguito si riportano alcuni elementi di criticità rilevati.

Nell'esprimere apprezzamento rispetto alla volontà di ARERA di rendere disponibile un formulario a risposta multipla eventualmente integrabile con i commenti degli esperti in quanto utile strumento per le attività del pool soprattutto per la prima applicazione nell'anno 2026, dai contenuti della relazione di asseverazione sintetizzati al punto 2.17 del DCO si rileva tuttavia come l'attività di verifica degli esperti – anziché avere a oggetto esclusivamente le procedure di validazione applicate dall'EGA territorialmente competente come sarebbe stato auspicabile (come già anticipato in premessa e allo spunto per la consultazione Q2 senza cioè entrare nella verifica dei dati/documenti validati), vada invece ad analizzare direttamente i dati oltre che le procedure applicate, ponendosi di fatto come un ulteriore livello di validazione degli stessi. Rispetto a ciò si chiede all'Autorità di circoscrivere l'attività di verifica da parte del pool alla condivisione dei processi di validazione applicati dall'EGA competente senza una responsabilità diretta sui dati, così da mantenere la funzione di validazione dell'EGA competente e meglio evidenziare la distinzione dei ruoli tra gli esperti esterni e l'EGA competente all'interno del pool.

Nello specifico relativamente al punto 2.17, si ritiene che la verifica del pool non debba riguardare le attività di cui ai punti b) i., iv e v., in quanto già svolte dall'EGA territorialmente competente, a meno che non le si intenda come verifica che tali attività siano state svolte correttamente dall'EGA validatore (come sembrerebbe emergere dal punto 2.14 *“di focalizzare l'attenzione sull'identificazione di macro differenze rispetto al proprio processo di validazione e rispetto ai criteri di calcolo utilizzati nella determinazione degli indicatori di qualità”*: in tal caso andrebbe meglio chiarito, esplicitando appunto le funzioni del pool intese come relative alla verifica della corretta applicazione della procedura svolta dall'EGA competente).

Per quanto riguarda il punto 2.13 non si condivide l'impostazione prospettata di prevedere che la relazione di asseverazione implichi un'assunzione di responsabilità personale diretta relativamente allo svolgimento dell'attività di verifica, attraverso la firma da parte di ciascuno dei singoli esperti che hanno svolto tale attività. La validazione dei dati da parte dell'EGA territorialmente competente viene resa con responsabilità a carico del legale rappresentante dell'EGA stesso. Si ritiene pertanto sbilanciato spostare in capo ad un incaricato dell'EGA come esperto esterno del pool tale responsabilità, per di più relativamente ad un territorio che esula dal perimetro di competenze dell'EGA stesso. Si porta poi all'attenzione che per alcuni EGA l'assunzione di atti con rilevanza esterna risulta essere in capo solo ad alcune figure, che non necessariamente possono coincidere con quelle degli esperti nominati per la costituzione del pool. A ciò si aggiunga che l'attività del pool esula dalle attuali attività degli EGA, e dovranno essere individuati idonei strumenti di tutela in caso di contenziosi visto l'elevato grado di responsabilità derivante dalla partecipazione ad un meccanismo incentivante con premi e penalità consistenti. L'apposizione della firma comporterebbe infatti problematiche rilevanti per molti EGA, che potrebbero portare in alcuni casi anche a declinare la disponibilità di partecipazione all'attività del pool. Se l'attività del pool non può costituire un atto giuridicamente a sé stante, a maggior ragione non può essere indicato come atto con responsabilità personale da parte dei singoli componenti. La verifica dovrebbe infatti essere considerata come endoprocedimentale all'istruttoria di ARERA per l'applicazione del meccanismo incentivante, andando a coadiuvare l'attività dell'Autorità di controllo dei dati senza alcuna responsabilità personale degli esperti individuati.

**Q6. Si condividono le modalità di trasmissione prospettate? Motivare la risposta.**

Si condivide il fatto che possa essere il coordinatore del pool a trasmettere la relazione di asseverazione e che sia l'EGA territorialmente competente a caricare sul portale ARERA tutta la documentazione necessaria. Come già riportato, non si condivide il fatto che ogni esperto esterno del pool debba firmare digitalmente la relazione di verifica per le problematiche delineate (in merito all'indeterminatezza dei profili di responsabilità, l'assenza di copertura assicurativa per tali attività e la mancanza di un chiaro inquadramento giuridico/contrattuale per i dipendenti coinvolti), che permangono anche per la trasmissione della relazione di asseverazione da parte del coordinatore del pool tramite PEC.

Vista l'ulteriore previsione della fase di verifica da parte del pool, anche la trasmissione dei dati e della relativa documentazione da parte del gestore diventa elemento fondamentale per poter garantire il funzionamento di tutto il meccanismo di controllo, si ritiene quindi imprescindibile che debba essere effettuata tramite caricamento sul portale di ARERA a garanzia del rispetto delle tempistiche.

**Q7. Si ritiene sufficientemente tutelante la dichiarazione di riservatezza e non incompatibilità prospettata? Motivare la risposta.**

Si ritiene sufficientemente tutelante la dichiarazione di riservatezza e non incompatibilità prospettata.

Si suggerisce tuttavia di evitare formule che possano attribuire responsabilità professionali individuali agli esperti, poiché essi non dovrebbero effettuare asseverazioni, ma supporto tecnico alla verifica dell'EGA competente.

**Q8. Prospettare eventuali ulteriori modalità di semplificazione.**

Si rimanda a quanto osservato in premessa alle osservazioni a questo paragrafo in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- necessità di prevedere che l'attività di validazione da parte dell'EGA territorialmente competente e di verifica del pool siano diverse per natura e conseguenti temporalmente, quella di verifica limitata al riscontro in merito alle procedure di validazione eventualmente affiancata dall'analisi delle differenze più significative e di incoerenze metodologiche, evitando controlli analitici o verifiche di dettaglio;
- attività di verifica da parte del pool inizialmente focalizzata su un campione di gestioni o solo su alcuni macro-indicatori principali individuati da ARERA;
- eliminazione dell'obbligo di firma individuale degli esperti, che comporterebbe responsabilità personali e oneri assicurativi non compatibili con la natura dell'attività svolta;
- attività di verifica qualificata espressamente come supporto metodologico alla validazione dell'EGA competente e non come asseverazione, in coerenza con la ripartizione delle responsabilità prevista dalla regolazione vigente.

**Q9. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze nell'ambito del pool, si ritengono sufficienti le misure incentivanti delineate? Motivare la risposta.**

Pur condividendo le finalità di incentivare la partecipazione al pool e l'effettivo svolgimento dell'attività di verifica, si ritiene che alcune misure prospettate potrebbero essere particolarmente penalizzanti.

Inoltre si ritiene necessario che l'Autorità chiarisca anche il tema della remunerazione degli esperti e della relativa quantificazione, poiché l'attività richiesta non rientra nelle mansioni ordinarie degli EGA. Poiché ARERA prevede la possibilità di incrementare il CO<sub>ATO</sub> per le attività del pool, tali maggiori entrate derivanti da tariffa devono essere vincolate a finanziare le maggiori spese di personale che l'Ente dovrà sostenere per lo svolgimento delle funzioni di verifica in pool e pertanto sono da ricondursi a spese etero-finanziate non incidendo sulla gestione ordinaria del bilancio dell'Ente. Tale vincolo permetterebbe di erogare compensi aggiuntivi agli esperti coinvolti, come anche nuove assunzioni o l'attivazione di un supporto specialistico esterno. Su questo sarebbe auspicabile un'indicazione da parte di ARERA.

**Tempistiche**

**Q10. Avendo già discusso alla precedente Q1 l'ipotesi di prorogare al 30 giugno la scadenza finale della raccolta, si ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare al 28 febbraio la scadenza per la messa a disposizione dei dati e della documentazione da parte del gestore? Motivare eventuali criticità.**

Come già anticipato allo spunto per la consultazione Q1, si condividono le scadenze prospettate per il 28 febbraio e il 30 giugno. Qualora i gestori riscontrassero criticità per la produzione dei dati di qualità tecnica entro il 28 febbraio per questioni inerenti alla rendicontazione di alcuni dati (ad esempio quelli relativi ai volumi per la costruzione di M1) si ritiene indispensabile allora slittare la data finale del 30 giugno (e quindi conseguentemente le date intermedie) in modo tale da garantire

comunque per il controllo dei dati di qualità tecnica almeno 4 mesi, tempo che si ritiene indispensabile per poter svolgere effettivamente tale attività.

**Q11. Si condivide l'ipotesi di introdurre una regolamentazione anche per le ulteriori scadenze intermedie, al fine di rendere più ordinata l'attività del pool ed evitare problemi in fase di caricamento dei dati a portale? Specificare, motivando, per quali date tra quelle prospettate (15 marzo, 15 giugno, finestre 15-25 giugno) si ritiene auspicabile l'indicazione di perentorietà o la semplice raccomandazione da parte dell'Autorità.**

Sempre nella logica proposta di mantenere le attività di validazione e verifica separate, non si condividono le scadenze intermedie ipotizzate da ARERA.

In particolare, non si condivide l'ipotesi di mettere a disposizione del pool i dati il 15 marzo. Piuttosto tali dati dovrebbero essere messi a disposizione a seguito dell'attività di validazione dell'EGA competente. Si ritiene che tale data dovrebbe essere posticipata al 30 aprile come termine raccomandato per l'EGA territorialmente competente per la trasmissione di tutta la documentazione al pool, fermo restando la possibilità di iniziare a condividere prima il materiale se ritenuto maggiormente funzionale per mettere in comune esperienze e buone pratiche. Lo slittamento di tale data dovrebbe essere previsto per i seguenti motivi:

- dovendo l'attività del pool avere a oggetto il processo di validazione operato dall'EGA territorialmente competente:
  - ai fini della relativa condivisione, è opportuno che la trasmissione della documentazione RQTI ai componenti del pool avvenga a valle dello svolgimento delle attività di validazione, che non potrà essere svolta in un lasso di tempo così ridotto, ferma restando la possibilità per lo stesso EGA territorialmente competente (di propria iniziativa) di condividere con i componenti del pool la documentazione;
  - vi sarebbe una sovrapposizione delle attività di validazione dell'EGA territorialmente competente con le attività di controllo espletate da ciascun componente del pool, andando quindi in contrasto con l'impostazione che la seconda debba essere considerata come un'attività conseguente alla prima e incentrata proprio sulle procedure di questa e non sulla verifica puntuale dei singoli dati;
- non si rileva la necessità di condivisione della documentazione RQTI con i componenti del pool fintanto che le attività di validazione da parte dell'EGA non risultino completate, anche in ragione del fatto che già nel corso della validazione da parte dell'EGA competente i dati RQTI potrebbero subire modifiche e/o integrazioni e la condivisione nel pool a valle della validazione darebbe maggiore garanzia di analisi da parte dei componenti del pool di dati più consolidati rispetto a quelli del primo invio del gestore, onde evitare (a maggior ragione in EGA con molte gestioni operanti) un numero eccessivo di invii e rettifiche dei dati tra i membri del pool;
- in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti attualmente nelle disponibilità dei singoli EGA per le attività di validazione dei dati RQTI, è ipotizzabile (oltre che auspicabile in virtù di una progressiva professionalizzazione del personale interno agli EGA) che molti EGA nomineranno, quali "esperti" per la verifica dei dati RQTI di altri territori non di competenza, propri dipendenti con "comprovata esperienza" nella validazione dei dati RQTI, che molto probabilmente si occuperanno nel medesimo periodo anche della validazione dei dati RQTI sul proprio territorio di competenza, oltre anche ad ulteriori funzioni a loro attribuite che possono anche esulare dalla regolazione di ARERA.

Per consentire che l'attività di interazione dei membri del pool (ivi incluso l'EGA territorialmente competente) possa avvenire anche parallelamente all'attività di validazione per favorire il confronto e la condivisione di buone pratiche, si ritiene casomai che il pool debba insediarsi con una prima riunione (anche on-line) da tenersi entro il 15 marzo, nella quale tracciare il cronoprogramma delle attività e di fatto consentire una prima diretta conoscenza fra i membri che possono di fatto cominciare ad interagire per la condivisione di specifiche criticità che venissero rilevate da ciascun EGA territorialmente competente nel corso della propria attività di validazione, proprio per anticipare le osservazioni in sede di verifica, ma senza necessità di condivisione immediata della documentazione per i motivi sopra espressi.

Al fine di evitare che modifiche dei dati del gestore troppo ravvicinate alle scadenze possano inficiare sulle possibilità di svolgere validazione e verifica con le tempistiche necessarie, si ritiene che tali dati non possano essere più modificati dopo la data del 30 maggio (sia a seguito di rilievi da parte dell'EGA territorialmente competente o del pool o su istanza proposta da gestore stesso e successivamente accolta). Tale data è auspicabilmente da ritenersi perentoria.


Successivamente è opportuno un arco temporale congruo per il completamento della relazione di verifica da parte del pool e la trasmissione all'EGA territorialmente competente (come data raccomandata potrebbe essere indicato il 10 giugno). Successivamente poi per l'EGA competente deve essere garantito un periodo congruo per poter inserire nella relazione di validazione eventuali riscontri all'attività del pool e procedere con il caricamento sul portale di ARERA di tutta la documentazione entro il 30 giugno.

Infatti si ritiene che:

- un arco temporale di soli 10 giorni per la chiusura della relazione di asseverazione da parte del coordinatore del pool (tra il 15 giugno e il 25 giugno) sia inadeguato se rapportato ai quattro mesi disponibili per lo svolgimento di tutta la filiera di attività volte alla raccolta RQTI, anche in considerazione del fatto che, gli esperti nominati da parte degli EGA dovranno occuparsi di più di una gestione,
- un arco temporale di soli 5 giorni (tra il 25 giugno e il 30 giugno) per l'EGA territorialmente competente per provvedere alla chiusura della relazione di validazione a valle delle risultanze del referaggio e il caricamento di tutta la documentazione sul portale ARERA sia anch'esso insufficiente per lo svolgimento di attività conclusive della raccolta di tale delicatezza, considerato anche che alcuni EGA devono caricare la documentazione per decine di gestioni.

In sintesi, si ritiene quindi opportuno che le scadenze delle fasi intermedie (ad eccezione del termine ultimo per la modifica dei dati del gestore) vengano raccomandate dall'Autorità, per guidare le diverse fasi attraverso le quali si struttura il controllo dei dati di qualità tecnica, salvo diverso possibile accordo tra gli esperti esterni del pool e l'esperto dell'EGA territorialmente competente.

Di seguito si riporta la sintesi della proposta della timeline delle scadenze come sopra descritta:



Infine l'Autorità è orientata a prevedere che la composizione dei pool sia resa disponibile entro la scadenza per l'invio dei dati da parte dei gestori ai rispettivi EGA competenti. In merito a questa previsione non è chiaro se questa fase sia a monte o valle dell'identificazione degli esperti da parte degli EGA. Nel caso in cui l'identificazione della composizione dei pool da parte dell'Autorità sia preliminare alla nomina degli esperti da parte degli EGA, si raccomanda che essa non risulti troppo ravvicinata rispetto alla data del 28 febbraio così da lasciare margine per gli EGA per la nomina degli esperti entro la consegna della documentazione da parte dei gestori. Le tempistiche per la nomina dei componenti del pool dovrebbero poi essere congrue per permettere la formazione prevista da parte di ARERA.

### Composizione dei pool

**Q12. Si condividono i criteri delineati per la determinazione della composizione dei pool di verifica? Motivare evidenziando possibili ulteriori considerazioni ed eventuali criticità.**

Si concorda con quanto riportato al punto 2.36 del DCO in relazione all'inopportunità di definire gruppi ampi almeno in fase di prima applicazione: si ritiene infatti più opportuna la creazione di pool contenuti, così da agevolare la fase di avvio delle nuove attività nonché le relazioni tra i componenti del gruppo di lavoro.

Si apprezza anche la volontà dell'Autorità di ipotizzare forme di bilanciamento del carico di lavoro all'interno dei pool. In attesa di comprenderne le modalità di attuazione nel provvedimento conclusivo, si sottolinea l'importanza di garantire un carico di lavoro ben bilanciato nella fase di nomina dei pool da parte di ARERA. Se correttamente interpretato, però, l'orientamento dell'Autorità è quello di definire un pool per ogni EGA. Questa impostazione, come già evidenziato nel documento precedentemente condiviso ad agosto 2025 potrebbe portare a criticità nel bilanciamento del carico di lavoro, essendo presenti molti EGA con diversi gestori operanti nel territorio di competenza e si rinnova la proposta di procedere almeno per il primo anno di applicazione con un'attività in pool per un campione di gestioni.

Si porta inoltre all'attenzione dell'Autorità che vi possono essere criticità sull'effettiva possibilità da parte di ogni EGA di individuare uno o più soggetti con comprovata esperienza per effettuare l'attività di asseverazione, dal momento che il personale svolge anche altre funzioni, e che vi sono anche casi in cui, per criticità legate alla pianta organica, gli EGA per svolgere l'attività di validazione, ma anche di verifica esterna, possono fare ricorso al supporto svolto da professionisti esterni.

Infine l'art. 24.4 del MTI-4, anche integrato con il punto 5.11 del già citato DCO 471/2025, prevedendo espressamente l'ipotesi di un incremento dei costi di funzionamento dell'EGA "con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di asseverazione – ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito – dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026 [...]”, esplicita come i costi delle attività di verifica degli esperti nominati dagli “altri EGA del pool”, assieme agli eventuali nuovi costi interni all'EGA territorialmente competente per lo svolgimento delle nuove attività legate alla verifica del pool, ovvero in sintesi tutti i costi derivanti dallo svolgimento delle attività declinate al punto 2.4 del DCO 470/2025, saranno da imputare a carico degli EGA facenti parte del pool.

Se correttamente interpretato, i costi delle attività dello/gli “esperto/i” risultano a carico dell'EGA competente alla relativa nomina, altrimenti vi potrebbe essere una potenziale criticità nell'ipotesi in cui la nomina dell'esperto/i avvenga a opera dell'EGA “altro” facente parte del pool ma i relativi costi per l'attività svolta siano a carico dell'EGA territorialmente competente. Su questo aspetto sarebbero auspicabili ulteriori specifiche da parte dell'Autorità nel provvedimento finale così da uniformare il più possibile i rapporti tra EGA nelle procedure di nomina/copertura dei costi dei vari pool.

Come già accennato poi, la possibilità di aumentare le spese di funzionamento non necessariamente si potrebbe tradurre in nuove assunzioni per limiti imposti dalla normativa.

### **3. Misure di completamento per il macro-indicatore M0**

#### ***Evidenze emerse dai dati forniti nell'ambito della più recente raccolta dati***

**Q13. Si ritiene di evidenziare ulteriori peculiarità di calcolo per l'indicatore M0b rispetto a quelle sopra descritte? Motivare.**

Per quanto riguarda il calcolo di M0b si rilevano diverse criticità a partire dalla effettiva messa a disposizione dei dati da parte degli enti detentori, come anche delle relative tempistiche non sempre congrue rispetto alle scadenze fissate dall'Autorità. Inoltre in alcuni casi, l'utilizzo di metodologie diverse tra i diversi soggetti coinvolti hanno portato all'individuazione di valori di M0b molto discordanti. Per questi motivi, come riportato allo spunto per la consultazione Q14, si ritiene assolutamente necessario un ulteriore approfondimento che possa produrre indicazioni e linee guida per una definizione omogenea a livello nazionale (anche in merito a come rappresentare in modo armonizzato nei formulari messi a disposizione da ARERA i dati provenienti da diversi soggetti) al fine di garantirne la comparabilità e per una quantificazione effettivamente in linea con le criticità dal punto di vista della disponibilità idrica riscontrabili nel territorio.

**Q14. Si condivide l'opportunità di procedere ad un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo di M0b? Motivare evidenziando eventuali ulteriori criticità.**

Si ritiene assolutamente necessario procedere ad un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo di M0b coinvolgendo tutti i soggetti che possono avere un ruolo nel reperimento dei dati necessari alla costruzione di tale macro-indicatore.

#### ***Chiarimenti applicativi***

**Q15. Si condividono le previsioni relative alla dimensione territoriale di riferimento per la determinazione dell'indicatore M0b, con particolare riferimento alla necessità di un'analisi esplicita, motivata con criteri idrogeologici, per la definizione di dimensioni inferiori a quella regionale? Motivare la risposta.**

Si condividono le previsioni relative alla dimensione territoriale di riferimento per la determinazione dell'indicatore M0b, con particolare riferimento alla necessità di un'analisi esplicita, motivata con criteri idrogeologici, per la definizione di dimensioni inferiori a quella regionale. In caso di EGA con dimensioni inferiori a quella regionale, vi potrebbero essere criticità ad individuare la Regione come dimensione territoriale di riferimento.

**Q16. Si condivide l'opportunità di affiancare al macro-indicatore M0 anche due ulteriori indicatori semplici che evidenziano lo stato di stress idrico? O si ritiene di suggerire ulteriori indicatori semplici, ritenuti più opportuni per esemplificare lo stato di stress idrico? Motivare la risposta.**

Non si rilevano criticità rispetto all'ipotesi di affiancare dall'annualità 2026 al macro-indicatore M0 anche i due indicatori semplici proposti da ARERA. Andrebbe tuttavia valutata sin da subito l'effettiva disponibilità dei dati (anche con il dettaglio richiesto) alla base del calcolo dei due nuovi indicatori nel periodo di raccolta RQTI da parte di soggetti terzi rispetto agli EGA e delle relative tempistiche di messa a disposizione egli stessi (ad esempio alla luce del fatto che il modello BIGBANG è risultato essere aggiornato da ISPRA in relazione alla precedente annualità con tempistiche finora non compatibili con quelle della raccolta dati RQTI).

**Q17. Si condivide l'opportunità di riferirsi alle sole mensilità luglio-settembre di ciascun anno considerato per il calcolo di WEI+ e dell'InternalFlow, o si ritiene più rappresentativo, per le finalità prospettate, utilizzare un periodo temporale più ampio? Motivare la risposta, precisando se ci si sta riferendo a entrambi gli indicatori prospettati o ad uno solo di essi.**

Non si esprime contrarietà al calcolo degli indicatori con riferimento alle sole mensilità luglio-settembre.

#### ***Applicazione del meccanismo incentivante***

**Q18. Si condivide la previsione di prorogare il periodo sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore M0b, rimandando al 1° gennaio 2028 l'applicazione dei livelli valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione? Motivare la risposta.**

Si condivide la previsione di prorogare il periodo sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione di M0b al biennio 2026-2027, trattandosi di un indicatore la cui costruzione necessita del coinvolgimento di soggetti anche esterni al servizio idrico integrato. Come riportato allo spunto per la consultazione Q14, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento e affinamento metodologico per poter meglio analizzare anche con tutti i soggetti coinvolti i percorsi di condivisione sia delle fonti dei dati disponibili sia dei metodi di calcolo.

#### **4. Chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori**

**Q19. Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti applicativi sopra esposti? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito. Si ritiene indispensabile però che tali chiarimenti applicativi vengano formalizzati con tempistiche congrue alla loro effettiva implementazione e che vengano affiancati anche da informazioni su casi concreti, come osservato agli spunti di consultazione inerenti alla formazione del pool. Per fornire elementi utili al processo di sempre maggiore omogeneizzazione dei dati di qualità tecnica, si ritiene inoltre che chiarimenti dettagliati vengano forniti anche in fase di applicazione del meccanismo incentivante, sia nell'analisi dei dati dei singoli EGA e gestioni sia nella nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito

del relativo procedimento. In particolare, con riferimento alla compilazione del “Riepilogo Registri” si ritiene utile che l’Autorità fornisca un’esplicitazione dei criteri che sono stati valutati difforni rispetto a quelli previsti e quindi non ammissibili, definendo una sorta di linee guida, per ciascuno dei macro indicatori interessati, in virtù delle esperienze acquisite in sede di istruttoria negli ultimi bienni oppure che preveda sul portale ARERA una sezione FAQ dedicata agli operatori di raccolta di domande e risposte comuni allo scopo di risolvere dubbi e a ottenere chiarimenti.

In relazione al tema del riuso delle acque depurate, si richiede che l’Autorità definisca in modo chiaro e univoco i criteri per la contabilizzazione sia dei volumi potenzialmente riutilizzabili sia dei volumi effettivamente riutilizzati, tenuto conto della normativa vigente in materia, delle differenti casistiche operative e delle specificità territoriali.

In particolare, si ritiene opportuno che l’Autorità specifichi:

- quali tipologie di riuso (diretto, indiretto, interno) siano ritenute ammissibili ai fini del computo dell’indicatore;
- quali caratteristiche tecniche, autorizzative e documentali devono possedere le diverse forme di riuso affinché i relativi volumi possano essere correttamente valorizzati;
- se e a quali condizioni il cosiddetto riuso indiretto possa essere considerato ai fini dell’indicatore e quali evidenze siano necessarie per attestarne la sussistenza;
- quali elementi permettano di definire il volume “riutilizzabile”;
- quali siano le evidenze documentali minime necessarie per comprovare la validità del riuso.

**Q20. Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M1? Motivare la risposta.**

Non si ravvisano criticità.

In merito ai “volumi caratterizzati da elevate stime” per cui sarà necessario “rendere visibili le modalità di stima adottate e le motivazioni per cui le medesime non siano ulteriormente comprimili, fatto salvo quanto già previsto al comma 7.2 della RQTI” sarebbe utile poter avere indicazioni in merito al concetto di “stime elevate”.

**Q21. Si condivide la previsione, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di acquedotto inferiore alla soglia di 100 km, di limitare l’applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per il macro-indicatore M1? Motivare la risposta.**

Al fine di introdurre elementi che vadano ad arginare eventuali effetti distorsivi del meccanismo incentivante, si ritiene opportuno inserire una soglia minima per l’accesso ai livelli di valutazione avanzato e di eccellenza, non si hanno però elementi per poter fornire una valutazione della soglia prospettata anche se appare far riferimento a gestioni di dimensioni contenute.

In analogia a quanto previsto per il macro-indicatore M1, potrebbe essere prevista una soglia minima per l’indicatore prestazionale G2.1<sup>new</sup> per l’accesso ai livelli di valutazione avanzato e di eccellenza.

**Q22. Evidenziare e motivare eventuali criticità in relazione alle previsioni in merito al detto macro-indicatore M2.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Q23. Per le citate esigenze di semplificazione amministrativa, anche in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in pool, si ritiene opportuno introdurre**

**un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M2? Motivare la risposta.**

Si condivide la proposta di introdurre un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M2.

**Q24. Evidenziare e motivare eventuali criticità in relazione alle previsioni in merito al detto macro-indicatore M3.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Q25. Per le citate esigenze di semplificazione amministrativa, anche in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in pool, si ritiene opportuno introdurre un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M3? Motivare la risposta.**

Si condivide la proposta di introdurre un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M3.

**Q26. Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M4? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito.

In aggiunta si ritiene auspicabile che vengano esplicitati i criteri da adottare per l'individuazione, la classificazione e il conteggio degli eventi da includere. Tali indicazioni dovrebbero basarsi su situazioni operative che possono presentarsi, al fine di evitare difformità di valutazione a livello nazionale.

Nello specifico, si ritiene utile chiarire:

- i criteri generali che permettono di distinguere un "evento M4a" da una semplice segnalazione o da un fenomeno non rilevante ai fini dell'indicatore;
- le modalità di trattazione delle situazioni in cui più segnalazioni, provenienti da utenti diversi, si riferiscono a eventi che possono avere la medesima causa o manifestarsi nello stesso arco temporale;
- gli elementi tecnici o operativi che devono essere considerati come determinanti per stabilire se più segnalazioni o episodi debbano essere accorpati in un unico evento M4a oppure contabilizzati come eventi distinti;
- le modalità per affrontare i casi in cui la causa è diffusa o comune (ad esempio eventi meteorologici intensi, insufficienze idrauliche, zone altimetricamente depresse, comportamento della rete in condizioni eccezionali), ma gli effetti si manifestano in punti diversi del territorio;
- le evidenze necessarie per supportare la classificazione o l'eventuale accorpamento di più segnalazioni in un unico evento.

La richiesta nasce dall'esigenza di garantire un'applicazione omogenea, trasparente e verificabile dell'indicatore su tutto il territorio, specialmente nei casi caratterizzati da:

- più segnalazioni concentrate in una stessa area;
- fenomeni meteorologici intensi o diffusi;
- manifestazioni del disagio in più punti della rete fognaria;

- eventi (di varia natura) non imputabili al gestore specificando meglio anche cosa si intende per che per eventi occorsi su reti interne d'utenza "non può essere automaticamente ricompresa qualunque tipologia di allaccio alla rete fognaria principale".

**Q27. Si condivide la previsione di non ammettere ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo incentivante - per il macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario - le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di fognatura inferiore alla soglia di 100 km? Motivare la risposta.**

Al fine di introdurre elementi che vadano ad arginare eventuali effetti distorsivi del meccanismo incentivante, si ritiene opportuno inserire una soglia minima per l'accesso ai livelli di valutazione avanzato e di eccellenza, non si hanno però elementi per poter fornire una valutazione della soglia prospettata anche se appare far riferimento a gestioni di dimensioni contenute.

**Q28. Si ravvisano criticità nell'aggiornamento proposto per la Tavola 6.bis della RQT? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Q29. Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M5? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Q30. Si condivide la previsione di limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per i macro-indicatori M5 e M6 - per le gestioni con carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato inferiore a 10.000 AE? Motivare la risposta.**

Al fine di introdurre elementi che vadano ad arginare eventuali effetti distorsivi del meccanismo incentivante, si ritiene opportuno inserire una soglia minima per l'accesso ai livelli di valutazione avanzato e di eccellenza, non si hanno però elementi per poter fornire una valutazione della soglia prospettata anche se appare far riferimento a gestioni di dimensioni contenute.

**Q31. Si condividono le impostazioni prospettate per i macro-indicatori M6 e M3 in tema di considerazione del livello di incertezza nelle metodiche di analisi degli inquinanti? Motivare la risposta.**

In merito a tali impostazioni si rileva che si potrebbero creare criticità per alcuni territori in cui le ARPA regionali utilizzino regole diverse per la determinazione dell'incertezza (quindi si creerebbe un disallineamento con tale sistema anche se ci sarebbe un'omogeneizzazione a livello nazionale ai fini della qualità tecnica).

**Q32. Si condivide la previsione di limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per il macro-indicatore M6 – anche per le gestioni non integrate che gestiscono un unico impianto di trattamento? Motivare la risposta.**

Al fine di introdurre elementi che vadano ad arginare eventuali effetti distorsivi del meccanismo incentivante, si ritiene opportuno inserire una soglia minima per l'accesso ai livelli di valutazione avanzato e di eccellenza, non si hanno però elementi per poter fornire una valutazione della soglia prospettata anche se appare far riferimento a gestioni di dimensioni contenute.